

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1995, n. 25

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, recante norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.

(BUR n. 50 del 3 maggio 1995)

Art. 1

1. Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei centri Sistemi Bibliotecari Territoriali, regolarmente costituiti e funzionanti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 17/85, la Regione assicura la continuità dei finanziamenti ordinari tenuto conto della dimensione territoriale e demografica degli SBT, dei servizi e degli interventi programmati ai sensi della legge regionale n. 17/85.

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'erogazione dei contributi e l'assegnazione di attrezzature, da parte della Regione, ai Comuni ai sensi della legge regionale n. 17/85 finalizzate all'istituzione ed al potenziamento delle biblioteche, potranno essere assegnate alla Regione, sentiti i pareri obbligatori delle Consulte provinciali di cui all'art. 6.

Art. 3

1. Allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dei Centri Sistemi Bibliotecari Territoriali regolarmente costituiti e funzionanti, il personale appartenente al ruolo regionale, già assegnato limitatamente alla prima fase di attuazione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 17/85, viene mantenuto, a tempo indeterminato, alle dipendenze funzionali dei Centri Sistemi Bibliotecari a domanda degli interessati e previo assenso dei Consigli di Gestione dei Sistemi, in deroga al 2° comma, art. 22, legge regionale 19.04.1985, n. 17, ferma restando la relativa appartenenza al ruolo regionale.

Art. 4

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 17/85 è aggiunto l'articolo 9/bis:

“Sono istituite le Consulte provinciali dei Presidenti e Responsabili dei Centri Sistemi Bibliotecari territoriali. Tali organismi assicurano in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 17/85 funzioni di consulenza e di proposta alle Amministrazioni Provinciali con riguardo alle seguenti funzioni:

- a) programmi di formazione e qualificazione del personale dei servizi bibliotecari;
- b) programmi di attività finalizzate a favorire l'uso attivo del patrimonio culturale delle province e la gestione sociale delle biblioteche dei Comuni e delle scuole;

c) programmi di istituzione e potenziamento di biblioteche comunali nell'ambito provinciale anche per l'adeguamento a standard di automazione compatibili con quelli definiti dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico;

d) programmi finanziamento agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 17/85.

Le Consulte provinciali sono presiedute dall'Assessore alla Cultura delle Amministrazioni Provinciali.

E' membro di diritto della Consulta un rappresentante dei Distretti Scolastici della provincia designato dal Provveditore agli Studi.

Art. 5

1. Il comma 5° dell'articolo 13 della legge regionale numero 17/1985 è così modificato:
"sono soppresse le parole "...nella fase di avviamento".

Art. 6

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.